

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1882

mio emendamento potrebbe trovare applicazione all'articolo 8. (*Bravo!*)

Ho detto, e credo aver adempiuto la promessa che ho fatto.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Indelli, che egli ha svolto, il quale consiste nel cominciare l'articolo 7 con queste parole:

« *Fermo il disposto dell'articolo precedente, e coi mezzi di cui all'articolo 8, » poi il resto come nel testo; e mutare la parola importanza dell'ultimo alinea di quest'articolo nella parola urgenza.*

Ora prego l'onorevole relatore ed il ministro di esprimere il loro avviso intorno a tutti questi emendamenti.

L'onorevole Gagliardo ha facoltà di parlare.

GAGLIARDO, relatore. Sarò, come al solito, brevisimo. La Commissione quando propose e concertò col Governo quest'articolo, non si attendeva certamente che esso sarebbe fatto segno a così vivi attacchi. Od almeno se temeva opposizione, la temeva per la ragione opposta a quella per cui è avversato, aveva timore, cioè, che non avesse la vostra approvazione, perchè non provvede abbastanza all'acceleramento delle linee d'interesse militare.

Ma non è così, ed io difenderò l'articolo con poche parole; e non mi sarà, credo, difficile il difenderlo dagli attacchi che gli sono stati mossi. Ma piaciemi anzitutto di rivolgere qualche parola agli onorevoli colleghi che, o direttamente o indirettamente, hanno attaccato il criterio militare.

All'onorevole Branca, nel suo notevole discorso dell'altro giorno, sfuggì questa esclamazione: Curioso criterio il militare! Curioso criterio quello dell'essere e del non essere! Sorprendemi l'affermazione dell'onorevole Branca, perchè in fin dei conti, su questo criterio, in tutto il mondo civile vi è consenso.

Come mai il progresso civile ed economico può essere assicurato se non si pensa, nel medesimo tempo che il progresso si compie, a difendere l'esistenza della nazione? Non c'è paese, il quale in un avvenire prossimo o remoto abbia in prospettiva la guerra, che ciò non faccia; vediamo la Francia, l'Austria, la Germania; in tutte le loro costruzioni ferroviarie hanno per criterio principale il militare, e anche noi quando nel 1879, abbiamo fatto la legge sulle ferrovie complementari, non abbiamo certamente dimenticato il criterio militare, come quello che, nelle condizioni del nostro paese, è di somma importanza. E qui fo una parentesi, rivolgendomi all'onorevole Del Zio, il quale ha fatto quasi appunto alla Commissione di non aver sviscerato la questione militare, e facendogli considerare, che il

tempo assegnato alla Commissione dall'urgenza della legge era ristrettissimo, e per conseguenza ha dovuto enunciare principii generali, esprimere concetti sintetici, anzichè discendere all'analisi di così vasto problema, problema, che del resto, era stato sviscerato dagli onorevoli relatori di leggi ferroviarie che mi hanno preceduto, e che mi duole non siano sostituiti su questo banco da chi li valga per ingegno e dottrina.

Che una buona rete ferroviaria sia necessaria all'offesa ed alla difesa di un paese, io certamente non verrò a dimostrarvelo. Nella Camera hanno parlato cultori delle discipline militari competentissimi; avete sentito l'onorevole Di Lenna, avete sentito l'onorevole Mocenni, e del resto non occorre quasi dimostrazione, è un punto questo che non ammette dubbio; ricorderò soltanto alla Camera, e poi tacerò su questo argomento, perchè non intendo, lo ripeto, di lungamente trattenerne la Camera, che nel 1870, la Francia ha dovuto in gran parte la propria sconfitta alla inferiorità della sua rete ferroviaria, confrontata con quella della Germania; la quale in 11 giorni ha potuto schierare strategicamente 3 eserciti sulla frontiera nemica! La storia ci sia d'ammaestramento.

Passerò ora a succintamente ribattere gli appunti, degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto; ed anche di qualcuno che ha parlato nella discussione generale, ed al quale non ho risposto, avendo allora rinunciato alla parola.

L'onorevole Zucconi disse, che con questo articolo si falsa lo scopo della legge. Non so veder come. Che cosa è questa legge? È una legge di riparto e di acceleramento. A che cosa tende l'articolo 7? Ad accelerare maggiormente qualche linea. Su che si fondano gli acceleramenti a termini delle tabelle A e B? Si fondano sui seguenti criteri, cioè: « Si è proceduto alla suddivisione delle somme per tal modo disponibili, fra le linee diverse; tenendo conto delle preferenze già ammesse dalla legge 29 luglio 1879, delle deliberazioni già adottate ed in corso, per parte dei corpi morali interessati; delle difficoltà di costruzione delle singole linee; nonchè dei fondi già stanziati nei precedenti bilanci. » Questo si legge in un documento che l'onorevole ministro trasmetteva alla Commissione. Orbene, parve alla Commissione che del criterio militare, il ministro, nel suo lavoro (lavoro che tornerà a beneficio dell'economia nazionale), non avesse tenuto il debito conto, donde l'articolo che autorizza l'onorevole ministro dei lavori pubblici, previo accordo col suo collega della guerra, ad accelerare quelle ferrovie, che nell'interesse della difesa nazionale, sono più importanti e più urgenti. Come mai si può dunque